

IN BREVE n. 026-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PROROGA VERSAMENTI IRPEF (solo agli interessati agli studi di settore)

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 140 del 18 giugno 2010 il dpcm 10 giugno 2010 in materia di proroga dei versamenti fiscali per coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore:

Art. 1 (Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2010)

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Art. 2 (Termini per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2010)

1. I Caf dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 12 luglio 2010 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

PROFESSIONISTI e INPS

Terminata l'operazione Poseidone 1, è partita la Poseidone 2.

Molti professionisti che hanno dichiarato un reddito compreso fra 5 mila e 20 mila euro nel 2006, coloro che hanno avuto un reddito superiore a 5 mila euro nel 2004 e coloro che nel 2005 hanno dichiarato più di 5 mila euro e non risultano iscritti alla gestione separata INPS stanno per ricevere una comunicazione dall'INPS quale primo atto di verifica della posizione contributiva.

Per approfondimenti vedi BREVIA 29, 30 e 40 / 2009

INPDAP - PRESTITI e MUTUI

Col 1 luglio 2010 entra in vigore il nuovo regolamento INPDAP per la concessione di mutui ipotecari e prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

In particolare le domande di mutuo ipotecario andranno inviate dal 1 al 10 gennaio, dal 1 al 10 maggio e dal 1 al 10 settembre di ogni anno. Inoltre le domande presentate dal 1 luglio al 31 agosto 2010 saranno considerate irricevibili.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare 13 del 17.06.2010 (documento 147)

DIMISSIONI e INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Col messaggio 16285/2010 l'INPS ricorda che non spetta alcun assegno di disoccupazione in caso di dimissioni volontarie (legge 448/1998 articolo 34 comma 5).

La legge 488/1998 ha infatti abrogato a partire dal 1 gennaio 1999 il regio decreto legge 1827/1935, articolo 76 che prevedeva l'indennizzabilità dei periodi di disoccupazione anche in caso di dimissioni .

L'ENPAV (VETERINARI) SNELLISCE IL CDA

L'Ente di previdenza dei veterinari ha ridotto il proprio CdA a 6 membri. Il comitato esecutivo sarà di soli 3 membri.

Nei nuovi organi non sono più previsti i rappresentanti dei ministeri vigilanti che invece permangono nel collegio sindacale. Tra i membri anche un rappresentante pensionato.

SCUOLA - 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE e PENSIONAMENTO COATTO

La magistratura ordinaria e quella della Corte dei conti stanno iniziando a rivedere le posizioni tenute sia sulla legittimità della risoluzione d'autorità del rapporto di lavoro del personale della scuola con 40 anni di contributi, sia sul divieto della base pensionabile dei dirigenti scolastici della maggiorazione del 18% anche della indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio (Tribunale sezione lavoro di Parma ordinanza 1 giugno 2010 e Corte dei conti sez.giurisdizionale reg. Liguria n. 137 del 20 aprile 2010)

CONSULTA - A CARICO DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE I CONTROLLI DI MALATTIA AI PRORPI DIPENDENTI

Con sentenza n. 207 del 7 giugno 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.

In pratica, la Consulta dichiara illegittima la parte della norma che fa rientrare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, assenti dal servizio per malattia, tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e conseguentemente pone a carico di quest'ultimo i relativi oneri (comma 5-bis, legge 6 agosto 2008, n. 133). In considerazione di ciò, dichiara illegittimo anche il successivo comma 5-ter che obbliga ad individuare, dall'anno 2010, una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis.

5-bis

Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter

A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTIT. Sentenza n. 207 del 7 giugno 2010
(documento 148)**

MEDICI DI FAMIGLIA e IRAP

Con la circolare 28/E l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che per l'attività di medico di medicina generale, nel rispetto della convenzione senza autonoma organizzazione e utilizzando le apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione, il medico di famiglia non è soggetto all'Irap. Ovviamente tale esenzione non opera per l'attività libero professionale.

Ma c'è di più, anche in caso di dotazione di altre apparecchiature il medico che svolge solo attività in convenzione non dovrebbe (il condizionale è d'obbligo non essendoci una dizione univoca e chiara) essere sottoposto a prelievo per l'Irap.

Infatti il medico di famiglia è pagato a quota capitaria con un tetto massimo di scelte a prescindere dal valore e quantità dei beni strumentali e certamente attrezzature sofisticate, personale dipendente e locali moderni non possono incidere sui suoi emolumenti fissati e pagati colla convenzione.

STRESS DA LAVORO

Come previsto dagli articoli 28 e 29 del DLgs 81/2008 i datori di lavoro dovranno effettuare anche la valutazione da stress per l'opportuna prevenzione.

Nel DL 78/2010 il termine viene differito al 31 dicembre 2010 per le Pubbliche amministrazioni.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Integrato con D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106

Sezione II

Valutazione dei rischi

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle

differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve avere data certa deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il

30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.